



# COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa



N. 231 R.O

Del 16/07/2010

OGGETTO: Disciplina attività di conferimento presso i cassonetti N.U.

## IL SINDACO

Nell'ambito delle attività del pubblico servizio di raccolta rifiuti;

**Preso atto** dell'accentuarsi di abitudini lesive al decoro della città, a causa del deposito incontrollato dei rifiuti delle adiacenze dei cassonetti stradali, che ne sminuiscono l'immagine paesaggistica ed ambientale.

**Ritenuto** dover garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare i rischi di inquinamento e i disagi derivanti dalla presenza di rifiuti in orari non consentiti a causa di miasmi e cattivi odori;

**Attesa** la necessità di porre in atto ogni forma di prevenzione, per migliorare le condizioni di vita sociale e richiedere la collaborazione dei cittadini;

**Visto** l'art. 13 della L.R. n° 7/93 e succ. modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997;

**Richiamata** la precedente ordinanza n° 174 del 5/7/2006;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi smaltimento dei rifiuti urbani approvato con atto C.C. n° 16 del 5/02/2001;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.

## ORDINA

1. Il conferimento della spazzatura nei contenitori N.U. è consentito dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni;
2. I rifiuti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchetti di plastica chiusi e ben allacciati, azionando l'apposita pedaliera predisposta per l'apertura e chiusura del coperchio; per motivi di igiene il cittadino, depositati i rifiuti, ha l'obbligo di chiudere il coperchio del cassonetto;
3. E' vietato depositare sacchetti di spazzatura per terra sui marciapiedi o su spazi pubblici;
4. E' severamente vietato introdurre nei cassonetti per la spazzatura rifiuti allo stato sfuso, imballaggi di cartone, plastica, vetro, rifiuti ingombranti, fuochi o sostanze che possono originare e causare fiamme;
5. E' vietato conferire i rifiuti nei cassonetti già colmi;
6. E' vietata ovunque la sosta di automezzi davanti ai cassonetti, tale da compromettere l'utilizzo da parte degli utenti o le operazioni di svuotamento da parte degli operatori N.U.;
7. E' espressamente vietato spostare o movimentare i cassonetti dai posti assegnati dal servizio;
8. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 500,00;
9. Il Corpo dei Vigili Urbani, la Polizia Sanitaria della A.U.S.L. N. 7 e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione delle norme della presente Ordinanza;
10. Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa per conoscenza al Comando dei Vigili Urbani. Tenenza Carabinieri di Scicli e Donnalucata, all'Ufficio Sanitario di Scicli della A.U.S.L. n. 7 ed all'Ufficio di Igiene Urbana Comunale;
11. La stessa dovrà essere diffusa e pubblicizzata a mezzo manifesti murali da affiggere in numero sufficiente alla sua divulgazione a Scicli e frazioni marinare, nonché tramite manifesti adesivi da applicare nei cassonetti N.U..

Si certifica la regolarità  
del presente provvedimento  
e degli atti allo stesso connesso  
f.to (Geom. Antonino Bonincontro)

IL SINDACO  
f.to Giovanni Venticinque

